



Direzione Affari Legali e Generali
Delegato del Dirigente Avv. Sandra Bernardini
Coordinatore Dott.ssa Roberta Filidei
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS/sb

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1 "Autonomia delle Università";

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'articolo 23;

VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n.2711, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO: il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, emanato con D.R. 28 aprile 2011, n. 5958, e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO: opportuno ridefinire il numero di ore di didattica anche integrativa che i titolari di assegno di ricerca possono svolgere;

VISTA: la delibera 25 gennaio 2018, n. 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle proposte di modifica all'articolo 8, comma 4, del regolamento predetto;

VISTA: la delibera 15 febbraio 2018, n. 20, con la quale il Senato Accademico ha approvato le proposte di modifica in parola;

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche all'articolo 8 del Regolamento di Ateneo sugli Assegni di ricerca, emanato con D.R. 28 aprile 2011, n. 5958, e successive modifiche e integrazioni, così come di seguito riportato:

All'articolo 8- Incompatibilità:

- Al comma 4, let. c) il termine "venti" è sostituito dal termine "trenta";
- Dopo il comma 4, let. c) è introdotta la seguente let. d)":
"d) incarichi di cui all'art. 1, comma 2, let. c), del Regolamento d'Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 L.240/2010.
In ogni caso, l'assegnista non può svolgere le attività di cui alle lettere a), b), c), d) per più di quaranta ore complessive per anno accademico."

2. Per effetto di quanto disposto dal comma precedente è aggiornato il testo del Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, così come risultante dall'allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo. Il presente decreto è inoltre consultabile sul sito web dell'Ateneo.

IL RETTORE

Paolo Maria Mancarella

Regolamento sugli assegni di ricerca

D.R. 28 aprile 2011, n. 5958 - Emanazione

D.R. 21 giugno 2013, n. 22491 – Modifiche

D.R. 23 settembre 2013, n. 33137 - Modifiche

D.R. 27 gennaio 2015, n. 3921- Modifiche

D.R. 2 aprile 2015, n.12668 - Modifiche

D.R. 22 maggio 2015, n. 19481 - Modifiche

D.R. 11 giugno 2015, n. 22007 - Modifiche

D.R. 5 agosto 2016, n. 40063 – Modifiche

D.R. 28 settembre 2017, n. 48614 - Modifiche

D.R. 28 febbraio 2018, n.14099 - Modifiche, pubblicato il 28 febbraio 2018, in vigore dal 1° marzo 2018

Articolo 1 - Ambito di applicazione, requisiti e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 2010 e nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito "assegni").
2. Possono essere destinatari degli assegni i laureati magistrali in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Nel caso di assegni finanziati in tutto o in parte con fondi di Ateneo, costituisce requisito obbligatorio il possesso del titolo di dottore di ricerca, acquisito entro la data di svolgimento delle prove concorsuali, o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica. Nei restanti casi il possesso dei suddetti titoli costituisce titolo preferenziale ai fini della attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo; non possono in ogni caso essere attribuiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, o coniugio con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. Una quota di assegni può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
5. Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI).
6. Gli assegni sono finalizzati a sostenere la collaborazione di giovani qualificati alle attività di ricerca dei dipartimenti e dei centri di ricerca dell'Università di Pisa previsti dallo Statuto (di seguito "strutture").
7. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Articolo 2- Durata e importo

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati da ciascun soggetto ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, anche con Atenei diversi nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1 della Legge n.240/2010, non può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rileva il periodo trascorso in congedo di maternità, paternità e congedi parentali o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di ricercatore a tempo determinato instaurati ai sensi dell'art. 24 della

legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della medesima legge, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rileva il periodo trascorso in congedo di maternità, paternità e congedi parentali o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. Gli assegni sono corrisposti in rate mensili posticipate; con riguardo agli assegni di cui al successivo art. 3, l'importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione, mentre, con riguardo agli assegni di cui al successivo art. 4, l'importo è determinato con delibera del Consiglio della struttura che conferisce l'assegno. In ogni caso gli importi così determinati non possono essere inferiori all'importo minimo fissato con l'apposito decreto ministeriale.

Articolo 3 – Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: a) bando annuale relativo alle aree scientifiche

1. Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può destinare risorse finalizzate al finanziamento o al cofinanziamento di assegni.

2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri sulla base dei quali vengono attribuite le risorse alle aree scientifiche e alle strutture.

3. Lo svolgimento della selezione prevede la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai candidati, dei titoli e delle pubblicazioni allegate, e del colloquio.

4. Il bando, emanato dal Rettore, deve contenere le seguenti indicazioni:

a. numero degli assegni da attivare con riferimento ai settori scientifico disciplinari indicati dalle strutture;

b. struttura e sede dell'attività collegata ad ogni assegno da attivare;

c. durata degli assegni;

d. requisiti e titoli per l'ammissione;

e. modalità e tempi per la presentazione delle domande, dei titoli, comprese le pubblicazioni, e del progetto di ricerca che il candidato intende svolgere per uno dei settori scientifico disciplinari indicati;

f. criteri generali di valutazione dei titoli presentati e del progetto di ricerca;

g. punteggi da attribuire ai titoli e al colloquio;

h. informazioni riguardanti il trattamento economico, previdenziale e i diritti e i doveri del titolare dell'assegno di ricerca.

5. Il bando è pubblicato sul sito web dell'Università, del Ministero e dell'Unione europea.

6. Nel caso in cui gli assegni siano attribuiti alle aree scientifiche la commissione giudicatrice è unica, è nominata dal Rettore ed è composta da un Presidente e da un membro per ogni area scientifica interessata. Nel caso in cui gli assegni siano attribuiti dal bando alle strutture, la commissione, è unica, è nominata dal Rettore ed è composta da un Presidente e da tre membri per ogni struttura interessata; in questo caso la commissione può articolarsi in sottocommissioni, ciascuna formata dai membri indicati dalla stessa struttura. La commissione può decidere di avvalersi di esperti di elevata qualificazione esterni all'Ateneo, italiani o stranieri. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

7. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e all'esame del progetto di ricerca presentato, individuando i candidati da ammettere al colloquio.

8. Al termine della procedura la commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuno dei settori scientifico disciplinari indicati nel bando.

9. Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione.

10. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione, con decreto del rettore viene accertata la regolarità degli atti e dichiarati i nominativi dei vincitori, dandone informazione ai medesimi e al responsabile della struttura. Il decreto è pubblicato su www.unipi.it.

Articolo 4 – Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: b) Bandi relativi a specifici programmi di ricerca

1. Le strutture in qualsiasi momento possono richiedere l'emanazione di bandi per assegni su fondi propri, anche derivanti, in tutto o in parte, da contratti conto terzi o da finanziamenti esterni, impegnandosi a trasferire all'amministrazione centrale l'importo relativo.
2. Su richiesta del consiglio della struttura, il rettore emana il bando che contiene il titolo del programma di ricerca e il relativo settore scientifico disciplinare.
3. Il bando deve contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 3, comma 4, del presente regolamento, ad eccezione della presentazione del progetto di ricerca previsto alla lettera e), e deve esserne data pubblicità nei modi previsti dall'art. 3 comma 5.
4. La commissione è nominata dal responsabile della struttura, secondo quanto deliberato dal consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri, oltre ad un supplente, professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al progetto o settore affine. Nel rispetto della procedura di nomina di cui al periodo precedente, qualora i fondi per l'erogazione dell'assegno derivino in tutto o in parte da finanziamenti esterni, un membro della Commissione può essere un esperto, indicato dall'ente finanziatore per particolare competenza documentata rispetto all'oggetto del programma di ricerca. Anche il membro esterno resta sottoposto alle norme del Codice etico.
5. Sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati al fine di valutare l'idoneità degli stessi allo svolgimento dell'attività di ricerca, individuando i candidati da ammettere ad eventuale colloquio.
6. Al termine della procedura la commissione formula una graduatoria, sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati e dell'eventuale colloquio.
7. Per il prosieguo della procedura si applicano i commi 9 e 10 dell'art. 3 del presente regolamento.
8. Costituisce deroga alla procedura prevista dal presente articolo, il conferimento di assegni di ricerca a cittadini comunitari o extracomunitari che siano stati selezionati o individuati da enti o organismi esterni all'Ateneo, nel quadro di progetti di ricerca ministeriali europei o internazionali, o selezionati nell'ambito del Consorzio di partner costituiti nell'ambito di suddetti progetti di ricerca, nel rispetto delle regole stabilite dai programmi comunitari. I soggetti di cui al presente comma devono comunque essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 1 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 5 – Rinnovo

1. Gli assegni, previa motivata richiesta del responsabile dell'attività di ricerca approvata dal consiglio della struttura, possono essere rinnovati nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 del presente regolamento; la durata del rinnovo non può essere inferiore all'anno.

Articolo 6 – Conferimento assegno

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l'attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.
2. L'assegno ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza successiva derivante dai programmi della struttura di ricerca e da accordi fra le parti.
3. Il provvedimento deve prevedere un'attività di ricerca a carattere continuativo. Le modalità di effettuazione della ricerca sono regolate dalle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nella struttura.
4. Il provvedimento deve indicare il responsabile dell'attività di ricerca dell'assegnista, nominato dal responsabile della struttura che è sede della ricerca, previo parere del consiglio, tra professori e ricercatori afferenti alla stessa struttura.

5. Il titolare dell'assegno può recedere, previo preavviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato. In caso di recesso entro tre mesi dalla decorrenza, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

6. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

7. In materia di congedo di maternità, paternità e congedi parentali, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Nel periodo di congedo di maternità, paternità e congedi parentali, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno.

9. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall'Università.

Articolo 7 - Sospensione dell'assegno

1. L'assegno è sospeso nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria.

2. Può inoltre essere sospeso fino a un massimo di mesi tre per il periodo di congedo di maternità, paternità e congedi parentali e fino a un massimo di mesi due per gravi motivi di salute e di famiglia documentati; la sospensione è concessa previo parere favorevole del direttore della struttura, sentito il responsabile dell'attività di ricerca.

3. In caso di sospensione di cui al comma 2, l'assegno è sospeso, senza erogazione del corrispettivo, ed è prorogato per un periodo pari alla durata della sospensione.

Articolo 8 - Incompatibilità

1. Il titolare dell'assegno può frequentare un corso di dottorato di ricerca senza borsa o un corso di specializzazione, se ha superato gli esami di ammissione relativi, salvo il caso in cui il posto nella scuola di specializzazione di area medica sia collegato ad un contratto di formazione lavoro; in questo caso l'assegno è sospeso fino alla conclusione del contratto di formazione lavoro.

2. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca.

3. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche e la sospensione del contratto di lavoro per i dipendenti privati.

4. L'assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo, ad eccezione di:

a) prestazioni occasionali per attività seminariali relative alla ricerca;

b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di venti ore per anno accademico;

c) co-docenza, nell'ambito di modulo curriculare senza responsabilità dello stesso, entro il limite massimo complessivo di trenta ore per anno accademico;

d) incarichi di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), del Regolamento d'Ateneo per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento ex art. 23 L. 240/2010.

In ogni caso, l'assegnista non può svolgere le attività di cui alle lettere a), b), c), d) per più di quaranta ore complessive per anno accademico.

5. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività di lavoro autonomo o altro tipo di attività esterna anche di formazione previa autorizzazione del consiglio della struttura che dovrà verificarne la compatibilità con lo svolgimento dell'attività di ricerca e l'inesistenza di conflitti di interesse.

6. L'assegnista di area medica, può svolgere attività assistenziale, purché prevista nel bando di selezione, presso strutture sanitarie e/o di ricerca, entro il limite massimo di dieci ore settimanali e solo se indispensabile alla conduzione della ricerca.

7. Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario acquisire dal Direttore della struttura sanitaria e/o di ricerca competente il preventivo consenso, ai fini dell'accesso alle strutture medesime, e l'impegno preliminare ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro dell'assegnista.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli assegnisti di ricerca

1. L'assegnista ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolge l'attività. La Struttura interessata fornisce al titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

2. L'attività di ricerca del titolare dell'assegno viene svolta all'interno della Struttura interessata e in altre strutture dell'Università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'Università deve essere proposta dal responsabile della ricerca ed approvata dal Consiglio della Struttura medesima.

3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 4 dell'articolo 8, il titolare dell'assegno è tenuto ad acquisire l'autorizzazione del direttore della struttura, previo assenso del responsabile dell'attività di ricerca.

4. È consentito affidare agli assegnisti con il loro consenso incarichi di ricerca conseguenti a contratti con terzi stipulati ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80 dalle strutture di ricerca (dipartimenti e centri) dell'Università di Pisa; l'incarico dà diritto esclusivamente alla partecipazione dell'assegnista alla distribuzione dell'utile ripartibile.

5. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere la sua attività di ricerca secondo gli indirizzi, i tempi e le modalità indicate del responsabile dell'attività di ricerca. Il titolare dell'assegno è tenuto a dare conto della propria attività di ricerca tutte le volte che gli venga richiesto dal responsabile; a tal fine può essere richiesta al titolare dell'assegno la compilazione di un registro in cui annotare periodicamente lo stato di attuazione del programma prefissato.

6. Con periodicità semestrale il titolare dell'assegno è tenuto a presentare al consiglio della struttura una relazione sullo stato di avanzamento della ricerca, corredata con un giudizio scritto del responsabile della ricerca.

7. La mancata o incompleta presentazione della relazione semestrale entro i termini stabiliti, la reiterata violazione delle indicazioni del responsabile della ricerca, la valutazione negativa sulla relazione semestrale o sull'attività svolta nello svolgimento della ricerca costituiscono causa di revoca dell'assegno. Tali condizioni debbono essere segnalate e motivate, con relazione scritta, dal responsabile della ricerca e notificate al responsabile delle strutture.

8. La revoca dell'assegno è disposta dal responsabile della struttura, previa delibera del Consiglio della struttura, sentito il titolare dell'assegno.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'Università e/o con l'utilizzo di risorse e/o delle informazioni della stessa, appartengono in via esclusiva all'Università di Pisa che ne potrà disporre liberamente, fermo restando il diritto morale dell'assegnista a essere riconosciuto autore o inventore e fermi restando i diritti patrimoniali eventualmente spettanti, sulla base del contratto di ricerca su cui grava l'assegno, al finanziatore della ricerca.

2. L'assegnista ha l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Università il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile del programma di ricerca.

Articolo 11 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Università.

Articolo 12 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rettorale 29 settembre 1998, n.01/1361.

2. Le procedure di selezione attivate entro la data di entrata in vigore della legge 240/2010 sono portate a termine secondo il previgente regolamento.

